

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25670 Anno 2018

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udienza: 13/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:

Gullo Pasquale, nato a Lamezia Terme, il 5/1/1971;

avverso la sentenza del 7/12/2017 del Tribunale di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Antonio Larussa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO



1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in sede di giudizio di riesame e con funzioni di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento adottato, ha confermato la misura cautelare emessa nei confronti di Gullo Pasquale in relazione alla contestazione di aver partecipato alla fase ideativa di un duplice omicidio - che coinvolse Izzo Pasquale, vittima designata, e Molinaro Giovanni, casualmente presente nel luogo dell'uccisione - deliberato dalle famiglie n'dranghetiste dei Torcasio-Giampà-Cerra. Il compendio indiziario a carico dell'indagato si compone delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giampà Giuseppe e Torcasio Angelo, sulla cui base si addebita essenzialmente al prevenuto di aver preso parte alla fase ideativa e deliberativa del delitto. L'annullamento della precedente decisione è stato invece disposto da questa Corte in quanto la motivazione resa dai giudici del riesame si era dimostrata carente nella valutazione delle dichiarazioni di un terzo collaboratore, Giampà Pasquale, il quale, nel descrivere gli antecedenti dell'omicidio, non avrebbe fatto riferimento - al contrario degli altri due - alla celebrazione di alcuna riunione, né alla partecipazione del Gullo alla fase deliberativa del delitto, indicando altra persona nel mandante dello stesso e un diverso movente come sua causale.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, a mezzo dei propri difensori, articolando un unico motivo con il quale deduce plurime violazioni di legge e vizi di motivazione.

2.1 Anzitutto la motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe illogica laddove individua un punto di coerenza tra le dichiarazioni del Giampà Pasquale e quelle degli altri collaboratori. Al contrario le chiamate in correità costitutive del compendio indiziario non si riscontrerebbero tra loro, ricostruendo il movente dell'azione omicidiaria in tre modi differenti. Illogicità che emergerebbe in maniera ancora più eclatante dal confronto tra la motivazione anzidetta e la lettura del capo di imputazione, che circoscrive la causale dell'omicidio a ragioni di vendetta personale. In definitiva non potrebbe ragionevolmente affermarsi che l'omicidio si iscrisse in una più ampia strategia concordata dai vari componenti della consorteria mafiosa, con la partecipazione tra gli altri del Gullo. Ciò in quanto il Giampà Pasquale riconduce il delitto ad un motivo di risentimento nutrito dall'allora capocosca Giampà Pasquale "Boccaccio" nei confronti dell'Izzo, colpevole di parlare a sproposito di una possibile uccisione del primo, mentre Giampà Giuseppe lo ricollega al diverso movente costituito dalla vicinanza dell'Izzo a Davoli Tonino.

2.2 Illogico sarebbe inoltre il passaggio motivazionale, intervallato da verbi al condizionale, nel quale la Corte territoriale tenta di spiegare le ragioni del mancato riferimento a riunioni associative nelle dichiarazioni di Giampà Pasquale. Ed invero il dato relativo a tali riunioni è espressamente riferito dal solo Giampà Giuseppe, mentre il contributo del Torcasio Angelo sarebbe viziato dal fatto che egli avrebbe saputo della



riunione dal fratello Torcasio Antonio, che si assume presente pur non essendo indicato nel capo di imputazione quale concorrente nel reato. E peraltro Giampà Giuseppe e Torcasio Angelo parlerebbero di riunioni avvenute presso abitazioni differenti e con la partecipazione di soggetti non del tutto coincidenti, mentre, si ricorda, Giampà Pasquale offrirebbe il contributo più affidabile non facendovi cenno. Questo contributo renderebbe così inattendibili le restanti chiamate e disarticolerebbe il ragionamento probatorio dell'ordinanza impugnata.

2.3 Infine si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari. Infatti l'ordinanza impugnata, ravvisando il pericolo di recidivanza nel clima di terrore ingenerato dalla sanguinosa guerra di mafia scoppiata in quel periodo, avrebbe fatto ricorso a un parametro valutativo non previsto da alcuna norma processuale. Al contrario la legge richiederebbe una più intensa motivazione nelle ipotesi di misura coercitiva emessa a parecchia distanza dai fatti e una verifica più puntuale del relativo presupposto.

3. All'odierna udienza la difesa ha proposto motivi nuovi in larga parte riproduttivi delle censure avanzate con il ricorso principale e con i quali eccipisce altresì l'accertata estraneità del Gullo al contesto mafioso di riferimento, come stabilito da sentenza assolutoria allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Infondate al limite dell'inammissibilità sono in realtà le censure proposte dal ricorrente in merito alla valutazione del compendio indiziario ed alla violazione del vincolo di rinvio.

2.1 Il Tribunale del riesame ha infatti logicamente superato le critiche che il ricorrente muoveva all'apparato motivazionale del provvedimento annullato, anche quelle a suo tempo ritenute fondate in sede rescindente, seguendo in ogni aspetto un ragionamento congruo, esaustivo ed immune da censure, indicando in particolare, nel rispetto del vincolo di rinvio, le ragioni per cui il narrato del Giampà Pasquale non solo non contraddice quello degli altri collaboratori, ma, nella sua interezza considerato, finisce per confermarlo.

2.2 Con tale apparato giustificativo il ricorrente si è solo parzialmente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto nelle fasi processuali precedenti ovvero ha contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dai giudici del riesame, senza però riuscire ad evidenziare profili di effettiva

illogicità. Così in relazione alle presunte divergenze in ordine al movente del delitto nelle dichiarazioni dei propalanti, all'identità dei partecipanti alla menzionata riunione "deliberativa", nonché al luogo in cui la stessa venne convocata. Già la Prima Sezione di questa Corte ebbe a rilevare, infatti, la secondaria importanza di tali questioni, non inficianti la credibilità soggettiva dei collaboratori e neppure in grado di elidere la circostanza, riferita dagli stessi, concernente la presenza del Gullo a tale riunione. Non ha dunque rilevanza decisiva che il Giampà Giuseppe e il Torcasio Angelo abbiano riferito causali in parte diverse, ferma la convergenza delle loro dichiarazioni sulla centrale questione della partecipazione del Gullo agli incontri associativi. E lo stesso deve dirsi in relazione alla presunta divergenza in merito al luogo in cui tali incontri furono tenuti ed al loro numero, aspetti che non compromettono la sostanza né, soprattutto, la gravità, dell'elemento indiziario a carico. Non di meno il Tribunale ha evidenziato come il movente primo della soppressione dell'Izzo - secondo tutti i collaboratori - sia da ricercare nel conflitto mafioso in atto nel teatro di Lamezia Terme tra la fazione cui appartenevano i propalanti e quella a cui la vittima era ritenuta essere in qualche modo vicino, mentre diversi, semmai, sono i motivi indicati dai singoli dichiaranti per cui lo stesso Izzo venne selezionato in concreto come bersaglio.

2.2 Per altro verso il Tribunale ha, come detto, colmato le lacune motivazionali che avevano imposto l'annullamento della precedente decisione, procedendo ad una valutazione complessiva e non atomistica delle dichiarazioni rese dal Giampà Pasquale. In tale ottica il giudice del riesame ha rilevato che l'omicidio non avrebbe potuto essere frutto di una decisione autonomamente assunta da Giampà Pasquale "Buccaccio", già reggente della cosca, e ciò perché tra le confidenze che il collaboratore ricevette da tale ultimo soggetto v'era quella relativa alla volontà - emersa all'interno della consorteria - di fare pulizia tra coloro che potessero assicurare appoggi al rivale gruppo degli Iannazzo, nel contesto del ricordato conflitto mafioso. Tale circostanza è stata ritenuta logicamente in grado di rivelare come all'interno del sodalizio Torcasio-Cerra-Giampà si fossero già intavolate discussioni circa l'atteggiamento da tenere nei confronti del clan rivale, senza che la mancata precisazione, da parte del "Buccaccio", che pure la questione relativa all'omicidio Izzo fu affrontata a livello associativo, imponga di svalutare le dichiarazioni degli altri collaboratori ovvero di sovvertire la ricostruzione del fatto omicidiario. Tanto considerato deve ritenersi che il ricorrente non si sia davvero confrontato con tale apparato giustificativo, mancando di dimostrare la decisività del dato concernente un più esplicito riferimento alle riunioni associative ed al coinvolgimento del Gullo nelle propalazioni del Giampà Pasquale ed evocando, invece, tale decisività del tutto assertivamente. Unico argomento specifico, ma manifestamente infondato, si rileva quello relativo all'assenza del Torcasio Antonio alle riunioni in



questione, che a dire il ricorrente sarebbe dimostrata dalla mancata contestazione del reato nei confronti di tale soggetto. Sono però sia Torcasio Angelo, che Giampà Giuseppe a riferire della sua presenza alle riunioni suddette, né la mancata contestazione del reato può valere come prova della sua mancata partecipazione. Correttamente il Tribunale ha dunque ritenuto le dichiarazioni del Torcasio Angelo pienamente attendibili. Generica deve infine ritenersi la censura relativa all'omessa considerazione dell'intervenuta assoluzione del Gullo dall'accusa di aver partecipato ad un narcotraffico nell'ambito della cosca Torcasio, circostanza solo enunciata nell'intestazione del ricorso, ma in relazione alla quale non sono state sviluppate specifiche deduzioni nei motivi.

3. Colgono invece parzialmente nel segno le doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di recidivanza.

3.1 Manifestamente infondata è invero l'obiezione relativa all'intervenuta assoluzione del Gullo nei processi per reati associativi in cui è stato coinvolto, atteso che, in un caso (relativo tra l'altro al reato di cui all'art. 416-bis c.p.), i fatti per cui era stato processato erano di alcuni anni antecedenti a quelli per cui si procede attualmente, mentre, nell'altro, oggetto di contestazione era la specifica partecipazione ad attività organizzata di narcotraffico, talchè il suo proscioglimento non è di per sé incompatibile con la sua gravitazione nell'ambiente mafioso (non necessariamente in rapporto di intraneità organica) nel cui ambito è stato deliberato il delitto in contestazione.

3.2 Per altro verso deve invece osservarsi che l'ipotesi di reato contestata, per l'appunto un duplice omicidio aggravato dall'art. 7 l. 203/1991, assoggetta l'indagato alla presunzione relativa di sussistenza delle suddette esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p., che ammette la prova contraria in presenza di elementi seri che dimostrino la sua attenuata pericolosità sociale dell'indagato. Va peraltro ricordato come, secondo l'insegnamento di questa Corte, qualora la misura cautelare venga applicata a notevole distanza di tempo dai fatti cui si riferisce, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari proprio in relazione al tempo trascorso (Sez. 5, n. 36569 del 19 luglio 2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23 settembre 2016, Gallo e altri, Rv. 268727; Sez. 6, n. 29807 del 4 maggio 2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11 maggio 2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 53028 del 6 novembre 2017, Battaglia, Rv. 271576). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata, in particolare quando in contestazione sia un reato per sua natura non permanente, tenda ad affievolirsi nel caso in cui un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare.



3.3 Nel caso di specie il Tribunale si è invece limitato sostanzialmente a rilevare l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, operando un generico riferimento alla gravità del fatto di sangue nel suo complesso considerato anche alla luce dell'allarme sociale destato dal conflitto mafioso nel cui contesto era maturato. Assente è invece il confronto con il dato temporale, invece particolarmente significativo nel caso di specie, posto che gli omicidi di cui si tratta risalgono ad oltre tre lustri addietro, né dall'ordinanza emergono elementi in grado di evidenziare che il Gullo abbia continuato a gravitare nell'ambiente mafioso di riferimento negli anni successivi, o idonei a rivelare comportamenti sintomatici della sua persistente pericolosità, ovvero anche solo di quale sia stata l'evoluzione della sua condotta di vita. Lacuna tanto più rilevante alla luce del fatto che le dichiarazioni dei collaboratori, per come riportate nel provvedimento impugnato, certamente fanno emergere la rilevanza concorsuale della condotta dell'indagato, ma non chiariscono la pregnanza del suo ruolo nell'ambito del processo decisionale del delitto, né in alcun modo tale profilo è stato analizzato dai giudici del riesame.

4. In conseguenza delle rilevate lacune motivazionali, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro limitatamente alle esigenze cautelari, mentre il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.


Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catanzaro (Sezione Riesame) per nuovo esame. Dichiarà inammissibile nel resto il ricorso. Ordina la trasmissione integrale degli atti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso il 13/3/2018

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Grazia Lapalorcia